

REGOLAMENTO (CE) N. 141/2002 DELLA COMMISSIONE
del 25 gennaio 2002
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2433/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento citato, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
- (4) È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, rilasciate dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura doganale e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano

continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾.

- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 2002.

Per la Commissione

Frederik BOLKESTEIN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 329 del 14.12.2001, pag. 4.

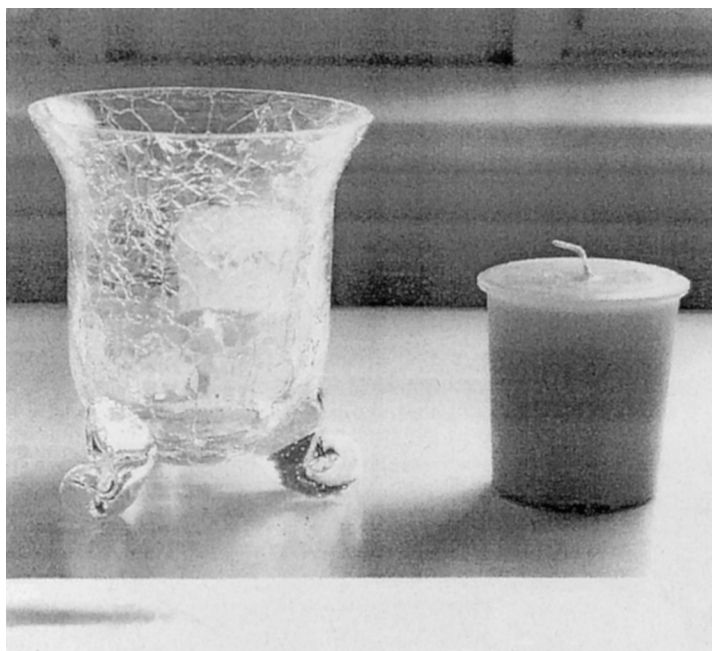
⁽³⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17.

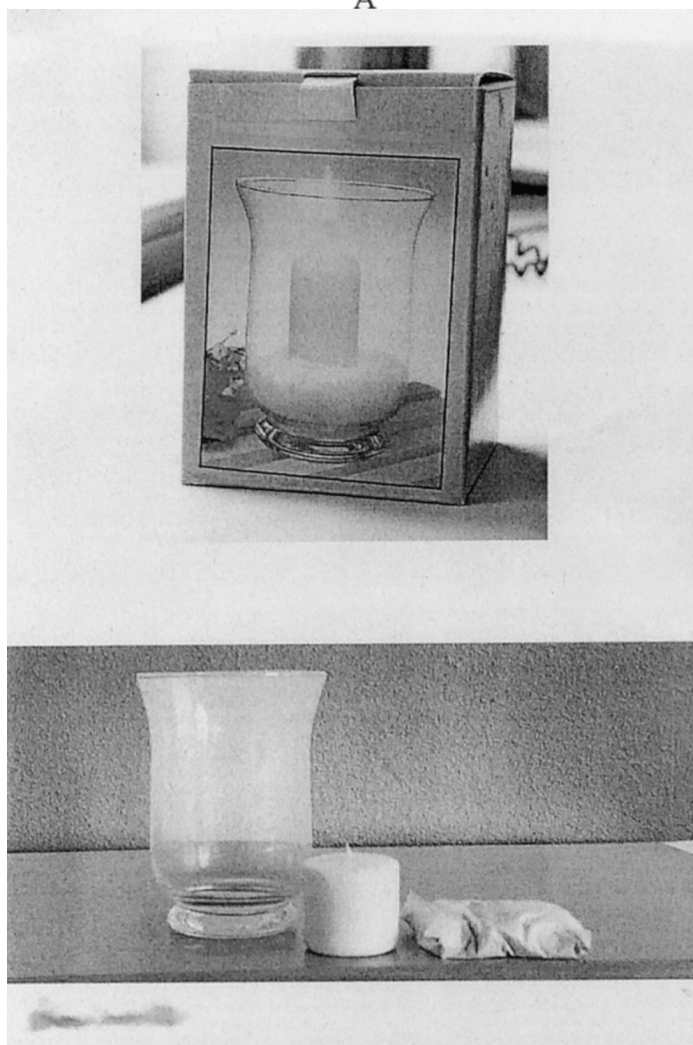
ALLEGATO

Descrizione delle merci	Classificazione Codice NC	Motivazione
(1)	(2)	(3)
1. Recipiente in vetro screpolato dotato di tre piedi di vetro, alto circa 9 cm, provvisto, alla sommità, di un'apertura circolare del diametro di circa 7,5 cm Nel recipiente può essere alloggiata una candela Il recipiente è presentato senza candela (Cfr. l'illustrazione A) (*)	7013 99 00	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché dal testo dei codici NC 7013 e 7013 99 00 Il recipiente non è progettato per mantenere una candela in posizione fissa e, di conseguenza, non ha le caratteristiche di un candelieri della voce 9405
2. Tre articoli presentati in una scatola di cartone, destinati alla vendita al dettaglio, consistenti in: — un recipiente in vetro trasparente alto circa 15 cm, provvisto, alla sommità, di un'apertura circolare del diametro di circa 11 cm, — una candela di forma cilindrica, alta circa 4,5 cm, avente un diametro di circa 5 cm, — circa 150 g di sabbia fine contenuta in un sacchetto di plastica La candela deve essere collocata sulla sabbia sul fondo del recipiente (Cfr. l'illustrazione B) (*)	7013 99 00	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1, 3b) e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché dal testo dei codici NC 7013 e 7013 99 00 I tre articoli soddisfano i criteri previsti per la classificazione come merci presentate in assortimento. Il recipiente in vetro è l'elemento che determina il carattere essenziale dell'assortimento Il recipiente non è progettato per mantenere una candela in posizione fissa e, di conseguenza, non ha le caratteristiche di un candelieri della voce 9405

(*) Le illustrazioni hanno un carattere puramente indicativo.



A



B